



LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO FERRARIS”

Corso Montevecchio, 67 - 10129 Torino - Tel. 011/ 56.28.394/395
E-mail: segreteria@liceogalfer.it - PEC: TOPS04000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceogalfer.it - Codice Scuola TOPS04000B - C.F. 80093100016

REGOLAMENTO INTERNO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE «GALILEO FERRARIS» DI TORINO

Capo I - CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 - Riunioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio di Istituto viene di norma convocato in seduta ordinaria durante l'anno scolastico ogni qualvolta sia necessario. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria su determinazione del Presidente o su deliberazione della Giunta Esecutiva o su richiesta della maggioranza dei componenti della Giunta medesima o del Dirigente scolastico o di almeno sei Consiglieri. Negli ultimi quattro casi di cui al comma precedente, l'adunanza del Consiglio deve aver luogo entro cinque giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla presentazione della domanda di convocazione.

Art. 2 - Luogo e calendario delle riunioni

Le sedute hanno luogo nei locali dell'Istituto in giorni feriali e in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. La durata delle medesime è di regola non superiore alle ore tre.

Art. 3 - Modalità di convocazione

La convocazione dei componenti del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, in via successiva dal Vicepresidente o dal Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data della riunione e, in caso di seduta straordinaria, con preavviso di almeno due giorni.

I Consiglieri sono convocati mediante affissione di avviso nell'albo della scuola e notificazione del medesimo a cura della Giunta tramite la Segreteria dell'Istituto.

Art. 4 - Ordine del giorno delle riunioni

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con l'indicazione specifica degli argomenti oggetto di discussione. Prima della notificazione ai componenti del Consiglio dell'avviso di cui al comma precedente, il Presidente di sua iniziativa o su richiesta di ciascun membro del Consiglio, può aggiungere in calce all'ordine del giorno nuovi argomenti dei quali si renda necessaria la trattazione.

Art. 5 - Validità delle adunanze - Assenze - Partecipazioni e presenze

Le adunanze del Consiglio sono valide soltanto se è presente la maggioranza dei membri in carica. Ciascun componente del Consiglio può in qualsiasi momento della seduta chiedere che si verifichi il numero legale ai fini della validità della adunanza o della votazione. Le assenze alle adunanze per giustificato motivo devono essere tempestivamente segnalate al Presidente.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) partecipa di diritto alle sessioni del Consiglio con diritto di parola, non di voto. Esclusa l'ipotesi di cui all'art. 28, ult. comma D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, il Consiglio approva di volta in volta, a maggioranza, la partecipazione, a titolo consultivo, degli specialisti di cui all'art. 5, 5° comma D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, nonché, in rapporto all'importanza e alla peculiarità degli argomenti che devono essere trattati, la presenza alla sintetica illustrazione dei medesimi — a cura del Presidente o di un membro del Consiglio dallo stesso delegato — di genitori, alunni, docenti e non docenti dell'Istituto.

Art. 6 - Funzioni del Presidente - Potere direttivo delle adunanze.

Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente regolamento e in particolare dirige le riunioni del Consiglio e ne assicura il regolare svolgimento. Dà notizia al Consiglio di tutte le istanze pervenutegli concernenti l'attività dell'Istituto.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO FERRARIS"

Corso Montevecchio, 67 - 10129 Torino - Tel. 011/ 56.28.394/395
E-mail: segreteria@liceogalfer.it - PEC: TOPS04000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceogalfer.it - Codice Scuola TOPS04000B - C.F. 80093100016

Art. 7 - Discussione

Gli interventi devono essere brevi e pertinenti all'oggetto in discussione. Il Presidente può di volta in volta stabilire la durata massima degli interventi secondo l'importanza delle questioni dibattute e in rapporto al numero delle richieste di intervento. Può altresì invitare l'interessato a concludere immediatamente l'intervento, qualora il medesimo non si sia attenuto all'ordine del giorno.

L'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su richiesta di ciascun componente del Consiglio. In caso di opposizione, il Consiglio decide a maggioranza.

Non possono essere introdotti nella discussione argomenti non compresi nell'ordine del giorno, salvo il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio presenti alla riunione.

Art. 8 - Votazione

Esaurita la discussione, il Consiglio provvede alla votazione. La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale se richiesto da uno dei componenti del Consiglio e con l'approvazione della maggioranza dei membri presenti. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora la parità si verifichi in seguito a scrutinio segreto, la proposta si intende rigettata.

E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio (in carica e con diritto di voto) per l'approvazione:

- a) del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Istituto;
- b) del Regolamento Interno dell'Istituto.

Art. 9 - Redazione - Sottoscrizione e pubblicazione del verbale delle adunanze

Il verbale è redatto dal Segretario nominato dal Presidente e sotto la direzione del medesimo. Deve contenere la menzione del luogo, dell'anno, del giorno e dell'ora in cui viene iniziato e concluso, i nomi degli intervenuti e di chi eventualmente abbandona la riunione e le cause, se conosciute, per cui non si è avuta la presenza o si è verificato l'abbandono dell'adunanza da parte delle persone che sarebbero dovute intervenire. Deve riprodurre sinteticamente e nella maniera più fedele possibile le fasi salienti della discussione e le dichiarazioni essenziali dei componenti del Consiglio in ordine ai singoli oggetti trattati, nonché i risultati delle votazioni. Deve fare menzione delle dichiarazioni di cui è stata chiesta la verbalizzazione se pertinenti all'oggetto discusso, nonché delle astensioni, opposizioni, dichiarazioni o riserve, con le quali ognuno dei membri del Consiglio abbia inteso spiegare difendere o ricusare il proprio voto.

Nel caso di votazione per appello nominale nel verbale deve essere indicato il voto espresso da ciascun Consigliere. Il verbale deve essere scritto su apposito registro controfirmato dal Presidente e dal Segretario su ciascun foglio. Tale registro (così come tutti gli atti del Consiglio) è custodito dal Dirigente scolastico e può essere consultato in ogni tempo da ciascun componente del Consiglio.

Il verbale deve essere letto ed approvato dai membri del Consiglio presenti al termine di ogni riunione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché pubblicato integralmente o per estratto nell'apposito albo dell'Istituto entro cinque giorni dalla seduta.

Art. 10 - Giunta Esecutiva

La Giunta è eletta nel seno del Consiglio di istituto, dura in carica tre anni ed è composta da un docente, un A.T.A., uno studente e un genitore. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l'ordine del giorno e il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i Consiglieri. I componenti della Giunta sono convocati dal Dirigente scolastico su iniziativa del medesimo o su richiesta del Presidente del Consiglio o di tre membri della Giunta medesima. In caso di impedimento del Dirigente scolastico la Giunta viene convocata da un suo rappresentante. Circa le modalità di convocazione della Giunta, di svolgimento dei lavori e relativa verbalizzazione, nonché di custodia del libro delle riunioni valgono in quanto applicabili, le norme stabilite per il Consiglio di Istituto. Può riunirsi, qualora ciò sia necessario, in via straordinaria.

Art. 11 - Funzioni della Giunta



LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO FERRARIS”

Corso Montevecchio, 67 - 10129 Torino - Tel. 011/ 56.28.394/395
E-mail: segreteria@liceogalfer.it - PEC: TOPS04000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceogalfer.it - Codice Scuola TOPS04000B - C.F. 80093100016

La Giunta svolge funzioni di proposta al Consiglio di istituto per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola.

La Giunta delibera in merito alla richiesta della dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico, in base alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area.

La Giunta è competente a proporre il Programma annuale all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Programma annuale.

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, in coerenza con il P.T.O.F. La Giunta Esecutiva lo presenta al Consiglio entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredato da una relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori. Il programma annuale è adottato dal Consiglio d'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Art. 13 - Nomina del Presidente, del Vicepresidente del Consiglio e dei membri della Giunta

Il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente del Consiglio, nonché i componenti della Giunta Esecutiva sono nominati secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 6° del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14 - Comunicazioni del Dirigente scolastico al Presidente del Consiglio di Istituto

Il Dirigente scolastico in occasione di ogni singola riunione del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva rende noto il contenuto delle circolari e degli atti delle pubbliche autorità ed in particolare dell'Ufficio Scolastico Regionale e del Ministro della Pubblica Istruzione concernenti le materie di competenza del Consiglio medesimo, che dovranno rimanere a disposizione dei suoi componenti. In caso di urgenza provvede ad avvertire tempestivamente il Presidente del Consiglio di Istituto.

Capo II - ALTRI ORGANI COLLEGIALI

Art. 15 - Consiglio di classe.

Fermo restando che il funzionamento del Consiglio di Classe è regolato dall'art. 5, c. 1 e c. 2 lett. C del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Per quanto in esso non contemplato, valgono le seguenti norme:

Il Consiglio di Classe si riunisce su determinazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o della maggioranza degli alunni o dei genitori. Circa le modalità di convocazione valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Classe si riunisce in via ordinaria in base al calendario annuale degli impegni collegiali deliberati dal Collegio docenti nella programmazione annuale di istituto. Al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spettano, in particolare, la predisposizione della programmazione educativo-didattica e lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali. Al Consiglio di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti compete l'approvazione del piano generale che comprende tutte le attività formative, le uscite didattiche e viaggi di istruzione previsti nella programmazione annuale della classe.

Il Consiglio di classe può altresì riunirsi, qualora ciò si renda necessario, in via straordinaria.

Art. 16 - Comitato per la valutazione dei docenti

Il comma 129 della Legge 107/15 ha modificato l'art. 11 del D.lgs. 297/94 che disciplinava l'istituzione e i compiti del “Comitato per la valutazione del servizio dei docenti” introducendo il Comitato per la valutazione dei docenti che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal Consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO FERRARIS"

Corso Montevecchio, 67 - 10129 Torino - Tel. 011/ 56.28.394/395
E-mail: segreteria@liceogalfer.it - PEC: TOPS04000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceogalfer.it - Codice Scuola TOPS04000B - C.F. 80093100016

studenti ed uno dei genitori, per il secondo, scelti dal Consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all'istruttoria. Dunque per questo compito non è prevista la presenza di studenti e genitori. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

Ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto (comma 5 del nuovo art. 11).

Il dirigente scolastico (comma 127 Legge 107/15), sulla base dei criteri individuati dal Comitato assegna annualmente al personale docente una somma del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (comma 126) ripartito a livello territoriale, definita bonus (comma 128), e che è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo e ha natura di retribuzione accessoria

Capo III - FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 17 - Dovere di puntualità alle lezioni - Vigilanza sugli alunni.

I docenti e gli alunni devono essere presenti in aula al momento dell'inizio delle lezioni. L'accesso degli studenti alla scuola è consentito a partire da 10 minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.

Il Dirigente scolastico stabilisce i turni di assistenza agli alunni da parte dei docenti durante l'ingresso e l'uscita dall'istituto, nonché durante gli intervalli fra le lezioni.

Art. 18 - Ritardi, assenze, permessi.

Gli alunni in ritardo rispetto all'orario scolastico sono ammessi in classe su decisione del Dirigente scolastico o del docente da lui delegato. Ogni assenza dell'alunno minorenne deve essere giustificata da uno dei genitori o dall'esercente la potestà genitoriale sull'allievo. Gli studenti maggiorenni devono rendere noti per iscritto i motivi dell'assenza.

In caso di reiterate assenze il Dirigente scolastico ne dà comunicazione ai genitori. Il Dirigente scolastico può concedere permessi di entrata e di uscita dalla scuola durante le ore di lezione.

Art. 19 - Dovere di disciplina degli alunni

Durante gli intervalli fra le lezioni gli alunni sostano nelle classi o nei corridoi in modo ordinato. Nel corso delle lezioni gli studenti non possono allontanarsi dalla classe senza il permesso del docente ed in ogni caso soltanto per giustificato motivo e per il tempo strettamente necessario.

Gli alunni non possono uscire dall'istituto senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico o del docente da lui delegato.

Art. 20 - Partecipazione degli studenti a pubbliche manifestazioni durante l'orario scolastico

La partecipazione degli alunni a scioperi o a manifestazioni pubbliche, purché questi ultimi si svolgano all'esterno dell'Istituto e comunque in modo da non impedire l'accesso al medesimo dei non aderenti, non costituisce di per se stessa, in quanto fatto estraneo alla scuola, oggetto di valutazione ai fini del giudizio sulla condotta dell'allievo e quindi motivo di sanzione disciplinare.

Durante lo svolgimento di tali manifestazioni gli insegnanti in servizio provvederanno alla sorveglianza degli allievi presenti nell'Istituto.

Art. 21 - Violenza fisica e morale



LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO FERRARIS”

Corso Montevecchio, 67 - 10129 Torino - Tel. 011/ 56.28.394/395
E-mail: segreteria@liceogalfer.it - PEC: TOPS04000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceogalfer.it - Codice Scuola TOPS04000B - C.F. 80093100016

Nella scuola non è tollerata alcuna forma di violenza né fisica né morale.

Art. 22 - Diritto di riunione degli allievi

Gli studenti possono riunirsi nei locali dell'Istituto previo accordo con il Dirigente scolastico. Il Dirigente e i docenti possono assistere alle riunioni degli studenti.

Le assemblee si svolgono secondo le norme vigenti. Nel corso delle assemblee gli alunni non possono sostare nei corridoi dell'Istituto, che devono rimanere sgombri, come durante le lezioni.

Art. 23 - Libertà di espressione

Gli studenti sono liberi di manifestare il proprio pensiero con la parola o con lo scritto, nonché di redigere, esporre negli spazi appositamente previsti all'interno dell'Istituto e diffondere scritti originali o altri testi o documenti da loro ritenuti particolarmente importanti, che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile, a condizione che siano firmati in modo leggibile dai redattori e vistati per autorizzazione dal Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico ha facoltà di vietare la pubblicazione, l'affissione o la diffusione di scritti o altri materiali che esprimano qualsiasi forma di intolleranza razziale, religiosa e sessuale; siano espressione di propaganda partitica; contengano elementi suscettibili di denuncia per reato oppure valutazioni su persone che possano essere ritenute lesive della loro dignità, come pure, più in generale, di testi in cui l'espressione delle proprie idee o dei propri convincimenti venga meno a quei criteri di civile e di pacata discussione che dovrebbe caratterizzare il dibattito culturale e politico anche al di fuori della scuola e di cui è, in ogni caso, inderogabile dovere dell'autorità scolastica assicurare il rispetto all'interno degli istituti scolastici.

Le norme per un utilizzo corretto della libertà di espressione devono essere rispettate in modo particolare anche nell'utilizzo della rete internet, delle applicazioni web e dei Social Network.

È vietata altresì ogni forma di pubblicità di iniziative o di attività esterne di carattere commerciale. Contro il veto del Dirigente scolastico è ammesso immediato ricorso al Consiglio d'Istituto che, tempestivamente convocato, decide in via definitiva.

Art. 24 - Biblioteca dell'Istituto.

La biblioteca è a disposizione degli insegnanti, degli allievi e del pubblico esterno per la consultazione ed il prestito dei libri e degli altri documenti secondo modalità e orari che saranno stabiliti dal Consiglio di Istituto e pubblicati in un apposito regolamento.

Art. 25 – Divieto fumo.

Il divieto di fumare a scuola è stato sancito dalla Legge 584/1975. Ai sensi del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, art. 4 “Tutela della Salute nelle Scuole”, si è stabilito il divieto assoluto di fumo in ogni area di pertinenza della Scuola; il divieto pertanto riguarda sia gli spazi interni che le aree esterne (cortili, scale di sicurezza, etc.) ed è esteso anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche. I trasgressori sono passibili delle sanzioni prescritte dalla Legge.

Art. 26 - Modificazione del Regolamento.

Il presente regolamento può essere modificato solo con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio di Istituto.

Art. 27 - Norma Finale.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento provvede la Legge.



LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO FERRARIS”

Corso Montevecchio, 67 - 10129 Torino - Tel. 011/ 56.28.394/395
E-mail: segreteria@liceogalfer.it - PEC: TOPS04000B@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceogalfer.it - Codice Scuola TOPS04000B - C.F. 80093100016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania BARSOTTINI

a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/1993